



COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE

Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **60** Del **30-07-2021**

Oggetto: Esame ed approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa sui Rifiuti di natura corrispettiva - TARIP

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio alle ore 19:30, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione in sessione Ordinaria.

Eseguito l'appello:

MANRICO FINOTTO	Presente
LEONARDO CONTE	Assente
DAMIANO PIZZOL	Presente
CRISTINA DALLA MORA	Presente
MICHELE SGNAOLIN	Presente
GIOVANNI FREGONESE	Presente
GABRIELE ZORZI	Presente
DIEGO FALCIER	Assente
GIANNINO FASAN	Presente
GIANPIETRO ZARAMELLA	Assente
ALESSANDRA SARTORETTO	Assente
MANUEL PASINI	Assente
MARIO TONON	Assente

risultano presenti n. 7 e assenti n. 6.

Assume la presidenza il Signor FINOTTO MANRICO in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dr. PAOLETTI BARBARA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Sindaco introduce la proposta di deliberazione rilevando che si tratta dell'integrazione del Regolamento comunale per l'applicazione della Tarip, che prevede parecchie modifiche, che per la gran parte consistono in adeguamenti normativi. Sottolinea quindi che viene introdotto un articolo per le sanzioni ed uno sulle modalità di rateizzazione.

Pone successivamente in votazione la proposta di deliberazione.

Su proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che stabilisce *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.....La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani."*;

Preso atto che a partire dal 01/01/2016 questa amministrazione ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico e che ha istituito la tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva in luogo della TARI;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/06/2016, esecutiva, con la quale si è provveduto ad approvare il "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARIP)" e s.m.i.;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Preso atto che l'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021 in sede di conversione alla Camera è stato modificato come segue:

"5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo

precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile."

Visto l'art. 2 comma 4 del DI 99 del 30.06.2021, che posticipa al 31 luglio 2021 il termine fissato dall'art. 30 comma 5 del DI 41/2021 entro il quale i comuni approvano le tariffe e i regolamenti TARI;

Considerato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

Tenuto conto che il D. Lgs n. 116/2020 ha apportato significative modifiche al D. Lgs 152/2006 (Testo unico ambientale- TUA), tra le quali:

- in materia di classificazione dei rifiuti, abrogando il concetto di assimilazione ai rifiuti urbani, dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, facendo venir meno il potere del Comune di regolamentare l'assimilazione;
- in riferimento ai rifiuti prodotti dalle attività agricole e connesse di cui all' art. 2135 del c.c., che vengono classificati tutti come rifiuti speciali e quindi sono esclusi dal pagamento della TARI;
- ha individuato nell'attività di avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, l'elemento per il riconoscimento di riduzioni/agevolazioni fiscali a favore delle utenze non domestiche;

Dato atto che le suddette novità in materia di gestione dei rifiuti, richiedono di apportare modifiche ed integrazioni al regolamento TARIP del Comune, così da garantire il recepimento delle nuove disposizioni;

Ritenuto di dover approvare le modifiche ed integrazioni al "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tariffa sui rifiuti – TARIP", vigente, al fine di poterne garantire l'applicazione dal 01 gennaio 2021, negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune;

Preso atto che, in ragione dell'evoluzione normativa succitata, è stato predisposto il "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tariffa sui rifiuti – TARIP" composto di n. 39 articoli e n. 1 allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che perfeziona e sostituisce il Regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 29/06/2016 e s.m.i.;

Tenuto conto che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visto l'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, ed in particolare i commi:

- 15: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*

-15-ter: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma*

15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”

VISTA la Circolare n. 2/DF emessa dal MEF in data 22/11/2019 ad oggetto: “Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti” nella parte in cui prevede che:

- l’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, nell’introdurre il comma 15-ter nell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, ha stabilito per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti relativi alla TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo in virtù del disposto di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. Al fine di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti relativi al tributo in questione devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; le considerazioni sopra esposte in ordine alla pubblicazione con efficacia costitutiva delle deliberazioni della TARI e alle conseguenze sui versamenti non valgono per la tariffa che i comuni ai sensi dell’art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013 possono prevedere in luogo della TARI, attesa la natura corrispettiva e non tributaria di tale diverso prelievo. È il caso di precisare, al riguardo, che, benché gli atti concernenti la tariffa di cui al citato comma 668, non rientrino nemmeno nell’ambito di applicazione dell’obbligo di invio di cui al comma 15 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, il MEF, ove gli stessi vengano comunque trasmessi, provvede alla relativa pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it. Tanto in considerazione della complessità del sistema dei prelievi sui rifiuti attualmente vigenti, che può generare incertezza in ordine alla distinzione delle ipotesi in cui la tariffa assume le caratteristiche di un vero e proprio corrispettivo privatistico rispetto a quelle in cui, invece, la stessa benché basata su sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti mantiene natura tributaria;

Dato atto che il Regolamento di cui si tratta è stato discusso nella seduta del 20/07/2021 dalla competente Commissione Consiliare Permanente n. 1 “Amministrativo-Finanziaria” con parere favorevole;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale nr. 99 del 21/07/2021 ai sensi dell’art. 23 dello Statuto;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 239 c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, sul presente atto viene acquisito il parere dell’Organo di Revisione;

Visto l’art. 42, 2^ comma lettera b) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Atteso che è stato formalmente acquisito agli atti, ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso favorevolmente dal responsabile del servizio finanziario;

Con votazione palese che dà i seguenti risultati: voti favorevoli n. 7 (sette) espressi in forma di legge da n. 7 (sette) componenti presenti,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, il “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tariffa sui Rifiuti – TARIP”, composto di n. 39 articoli e dell’allegato A, riportato nella presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (ALL. 1);
2. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio 2021;
3. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
4. di stabilire che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201;
5. di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo-politico”, conformemente a quanto previsto dall’art 23 del D.Lgs. 33/2013;

Il Consiglio comunale data la volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma di legge, con voti favorevoli n. 7 (sette) espressi in forma di legge da n. 7 (sette) componenti presenti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.

PARERE EX ART. 49 E ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000

Vista la documentazione di supporto e preso atto dell’istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in merito alla regolarità e correttezza amministrativa, parere:**Favorevole**

Data: 21-07-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Celeghin Angela

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere:
Favorevole

Data: 21-07-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Celeghin Angela

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to FINOTTO MANRICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAOLETTI BARBARA



COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE

Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 60 Del 30-07-2021

Oggetto: Esame ed approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa sui Rifiuti di natura corrispettiva - TARIP

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Messo Comunale certifico che copia del presente verbale, viene affissa all'Albo On-Line del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal _____ 06-09-2021 _____ n° 962 ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 06-09-2021

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si attesta che in data del certificato di firma digitale la presente deliberazione è divenuta esecutiva, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Celeghin Angela

Comune di FOSSALTA DI PIAVE (VE)

Città metropolitana di Venezia

Oggetto: parere su esame ed approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa sui Rifiuti di natura corrispettiva - TARIP;

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 22 (ventidue) del mese di luglio, il sottoscritto Revisore dei Conti rag. Daniele Spadafora, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 21.10.2020,

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 19.07.2021 su esame ed approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa sui Rifiuti di natura corrispettiva - TARIP;

Richiamata:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 29/06/2016, esecutiva, con la quale si è provveduto ad approvare il "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARIP) e s.m.i.;

Tenuto conto:

- Che il D. Lgs. n.116/2020 ha apportato significative modifiche al D. Lgs. 152/2006;

Dato atto:

- Che le novità in materia dei rifiuti, richiedono di apportare modifiche ed integrazioni al regolamento TARIP del Comune, così da garantire il recepimento delle nuove disposizioni;
- Che, in ragione dell'evoluzione normativa succitata, è stato predisposto il "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tariffa sui rifiuti – TARIP" composto di n.39 articoli e n.1 allegato, che perfeziona e sostituisce il Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n.12 del 29/06/2016 e s.m.i.;
- Che il Regolamento di cui sopra è stato discusso nella seduta del 20/07/2021 dalla competente Commissione Consiliare Permanente n.1 "Amministrativo-Finanziaria" con parere favorevole;

Visto:

- L'art.42, 2° comma lettera b) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 e art.147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

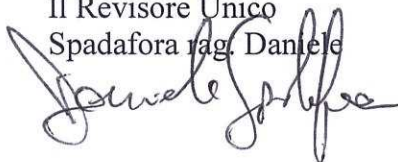
Ritenuto:

- Necessario ed opportuno, approvare le modifiche ed integrazioni al "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tariffa sui rifiuti – TARIP", vigente, al fine di poterne garantire l'applicazione dal 01 gennaio 2021, negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune;

esprime, pertanto, **Parere Favorevole** alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 19.07.2021 su esame ed approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa sui Rifiuti di natura corrispettiva - TARIP;

Fossalta di Piave (VE), li 22 luglio 2021

Il Revisore Unico
Spadafora rag. Daniele

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniele Spadafora', written over the printed name.